

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2795)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4825)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 febbraio 1968*

Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Stanziamenti per l'edilizia a totale carico)

Per l'attuazione di un programma di edilizia abitativa a totale carico dello Stato e per il completamento dei programmi di cui

all'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 218, nel limite massimo di 300 milioni è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.000 da stanziare, in ragione di lire 10.000.000.000 l'anno, negli anni finanziari dal 1967 al 1971, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere di lire 10.000.000.000 previsto dalla presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli stessi anni finanziari, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

*(Attuazione dei programmi a totale carico
- Corrispettivi agli enti)*

I programmi di opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato sono attuati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale.

Agli Istituti anzidetti è corrisposto un compenso, per rimborso di spese comprensive di ogni e qualsiasi onere, da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro dei lavori pubblici in misura, comunque, non superiore al 6 per cento dell'importo di progetto, avuto riguardo all'importo globale degli interventi.

Art. 3.

*(Assegnazione degli alloggi a totale carico
Canone di locazione)*

Le abitazioni costruite ai sensi della presente legge sono destinate alla locazione semplice.

L'assegnazione delle abitazioni costruite a totale carico dello Stato è disposta dalla Commissione provinciale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 23 mag-

gio 1964, n. 655, a favore di coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) che siano alloggiati in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e comunque in abitazioni improprie;

b) che siano in condizioni economiche ed abitative particolarmente disagiate o in altre condizioni ritenute meritevoli di speciale considerazione, secondo i criteri da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, tenendo conto anche del reddito complessivo delle famiglie.

Art. 4.

L'ufficio del Genio civile competente per territorio provvede, all'atto stesso del trasferimento degli assegnatari nei nuovi alloggi, ai lavori necessari per la demolizione delle baracche e simili esistenti sul suolo di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici, nonchè alla ostruzione delle grotte, caverne e simili.

Alla spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo si fa fronte con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni di aree nei comuni non obbligati, o che non si siano avvalsi della facoltà di formare i piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, si applicano le norme contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto il costo convenzionale a vano utile ai fini della determinazione dei canoni di locazione. Con lo stesso decreto è stabilito il canone di locazione che non potrà superare la misura massima del 2 per cento del costo

convenzionale a vano, ivi comprese le spese di gestione e di manutenzione.

Il Ministro dei lavori pubblici può stabilire altresì la eventuale quota parte del canone di locazione da versarsi, a cura degli Enti gestori, nelle casse del Tesoro a titolo di parziale rimborso del capitale e relativi interessi, investito nella costruzione degli alloggi.

Il pagamento dei canoni di locazione e di ammortamento e le eventuali morosità sono disciplinati dalle norme del testo unico sulla edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 8.

(Opere di urbanizzazione)

A valere sulla spesa autorizzata dal precedente articolo 1, gli enti che attuano i programmi di opere previsti dalla presente legge — previo consenso delle Amministrazioni comunali interessate, con le quali concorderanno anche gli elementi di carattere tecnico, con l'osservanza delle prescrizioni dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o dei piani regolatori, o dei programmi di fabbricazione — sono autorizzati ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per la realizzazione dei programmi medesimi, per una spesa non superiore al 20 per cento dell'importo di ciascun programma.

Sono opere di urbanizzazione primaria quelle indicate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Le opere di urbanizzazione, dopo l'approvazione del relativo collaudo, passano in proprietà del comune.

Art. 9.

(Rimborso delle opere di urbanizzazione)

I comuni, nei quali vengono realizzate a cura degli enti costruttori di abitazioni popolari ed economiche le opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo, debbono rimborsare allo Stato la spesa sostenuta dall'ente quale risulta dal certificato di collaudo dei lavori eseguiti.

Il recupero di detta spesa sarà effettuato in 30 rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Art. 10.

(Agevolazioni tributarie)

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e dalle tasse di concessione governativa.

Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quella della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree e per i contratti d'appalto quando abbiano per oggetto la costruzione delle opere di cui alla presente legge.